

DIGNITA' E LIBERTA' DELLA PERSONA UMANA

NELLA COSTITUZIONE ITALIANA (*)

Premessa

« *Fra i motivi ispiratori fondamentali della Costituzione, ve n'è uno che la differenzia e ne annuncia la nota caratteristica e dominante: è il senso umano che intimamente e profondamente la pervade. E' stato questo il punto d'incontro provvidenziale nella confusione delle idee e nella varietà dei partiti [di coloro che concorsero a redigerla]. L'uomo, dico l'uomo, ha agito da criterio uniformatore e da principio coordinatore.*

« *[Ciò fu possibile, perchè] nella memoria di tutto il popolo italiano è ancora viva una storia recente, la storia della dittatura fascista, con le note conseguenze di guerra e di disfatta, che hanno colpito al cuore l'uomo nelle sue libertà personali, nella sua famiglia, in tutta la sua vita...*

« *Se ogni Costituzione è il prodotto e l'interprete delle situazioni di fatto e delle aspirazioni prevalenti di una nazione nel momento in cui si attua il processo costituente, la nostra Costituzione non poteva non tener conto della profonda avversione determinata da quel passato nell'animo del popolo italiano verso ogni forma statale e verso ogni regime politico che minacci di vulnerare di nuovo la sfera dei naturali diritti della persona umana.*

« *Per questo, e per l'apporto che talune concezioni, basate sull'uomo, hanno dato all'elaborazione della Costituzione, essa è tutta intrisa di una visione umana della vita, e se un nome dovrà ricordarla, io mi auguro che sia questo: « LA CARTA DELL'UOMO » (1).*

Queste parole, pronunciate dall'on. Tupini (d.c.) all'Assemblea Costituente, il 5 marzo 1947, dicono chiaramente che l'ideamadre, il cardine su cui poggia la nostra Carta costituzionale, il filo conduttore che unisce i suoi articoli, è la **grande idea della dignità della persona umana**.

Ora, in questo articolo, noi vorremmo appunto dimostrare e documentare la verità di questa affermazione, e lo faremo richiamando e illustrando alcuni dei **principi fondamentali** contenuti nella prima parte della Costituzione.

(*) Associandoci all'esultanza del Paese per il *primo decennio* della Repubblica (2 giugno 1946 - 2 giugno 1956), iniziamo, col presente articolo, l'illustrazione degli aspetti etico-sociali più importanti della nostra Costituzione, la quale — per i valori umani e cristiani che essa racchiude — può essere giustamente considerata come la *prima grande realizzazione dell'Italia repubblicana*.

(1) *Assemblea Costituente*, seduta 5 marzo 1947, p. 1759.

I. PRESENZA NELL'UOMO DI DIRITTI NATURALI CHE LO STATO DEVE RICONOSCERE E GARANTIRE

1) Presenza nell'uomo di diritti naturali.

Fin dall'inizio, la Costituzione enuncia un **principio veramente nuovo**, e, diremmo, rivoluzionario nel campo del nostro diritto, anche se di vecchia data tra i teologi e i giuristi cattolici: il principio che «**l'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità», ha dei «**diritti inviolabili**», che lo Stato deve riconoscere e garantire (art. 2), ossia dei veri e propri **diritti naturali**.

Infatti, che cosa s'intende per «diritto naturale»?

Innanzitutto, per diritto naturale si può intendere «la cosa (l'oggetto) che si ritiene dovuta per giustizia all'uomo o alla società, in forza della legge naturale, prescindendo da qualsiasi legge positiva (dello Stato o della Chiesa)» (*diritto naturale oggettivo*). Sono diritti naturali in questo senso: la vita, la libertà, ecc.

In secondo luogo, per diritto naturale si può intendere «il complesso di quei principi e di quelle leggi naturali, che regolano i rapporti sociali degli uomini, determinando i diritti oggettivi dei singoli e i doveri giuridici corrispondenti» (*diritto naturale normativo*). Esempi di principi di ordine naturale sono: *unicuique suum est tribuendum, pacta sunt servanda*, ecc.; esempi di leggi di diritto naturale sono il V° e VII° Comandamento.

Finalmente, per diritto naturale si può intendere «quel potere morale inviolabile di fare od esigere qualche cosa, che viene attribuito ad un individuo od a una società, dal diritto normativo naturale» (*diritto naturale soggettivo*) (2).

Quando si parla, come nel nostro caso, di **diritti naturali dell'uomo** (o del cittadino) ad una determinata cosa (p. es., alla vita, alla libertà, ecc.), il termine diritto è preso in quest'ultimo senso, ossia come «un **potere morale inviolabile** di fare od esigere la cosa indicata, in forza della legge naturale, prescindendo da qualsiasi legge positiva».

La Costituzione, quindi, facendo obbligo alla Repubblica di riconoscere e garantire «i diritti inviolabili che l'uomo ha come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», viene ad affermare che **l'uomo possiede dei veri e propri diritti naturali**, ossia dei diritti che ripetono la loro esistenza e la loro inviolabilità non dallo Stato, al quale è fatto obbligo di riconoscerli e di tutelarli, ma dalla legge naturale, radicata nella natura dell'uomo stesso.

2) Importanza e opportunità di questa affermazione.

Non è chi non veda l'**importanza e l'opportunità di questa affermazione**. In precedenza, infatti, non solo mancava, nel nostro ordinamento giuridico, un'affermazione di questo genere, ma una propaganda e una prassi ventennale aveva diffuso un insegna-

(2) V. CATHREIN, *Filosofia Morale*, Fiorentina, Firenze, 1913, vol I, pp. 550-59; S. THOMAS, *Summa Theol.*, I.a II.ae, q. 95, art. 2.

mento diametralmente opposto, ossia che lo Stato era la fonte di ogni diritto, e la « realtà », l'ente a cui doveva essere ordinata e subordinata tutta l'attività dei cittadini.

« Per il fascista — scrive l'on. Mussolini, nell'articolo sul fascismo, dedicato per l'« *Enciclopedia Italiana* » — per il fascista tutto è nello stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello stato. In tal unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo.

« Nè individui fuori dello stato, nè gruppi (partiti politici, associazioni, sindacati, classi) [...]. Gli individui sono prima di tutto e soprattutto stato. Il quale non è numero, come somma d'individui formanti la maggioranza di un popolo. E perciò il fascismo è contro la democrazia, che ragguaglia il popolo al maggior numero abbassandolo al livello dei più [...].

« La nazione come stato è una realtà etica che esiste e vive in quanto si sviluppa. Il suo arresto è la sua morte. Perciò lo stato non solo è autorità che governa e dà forma di legge e valore di vita spirituale alle volontà individuali, ma è anche potenza che fa valere la sua volontà all'esterno [...]. Lo stato fascista forma più alta e potente della personalità, è forza, ma spirituale. Non si può quindi limitare a semplici funzioni di ordine e di tutela, come voleva il liberalismo. Non è un semplice meccanismo che limiti la sfera delle presunte libertà individuali. E' forma e norma interiore, e disciplina di tutta la persona; penetra la volontà e l'intelligenza [...].

« Il fascismo insomma non è soltanto datore di leggi e fondatore d'istituti, ma educatore e promotore di vita spirituale. Vuol rifare non le forme della vita umana, ma il contenuto, l'uomo, il carattere, la fede. E a questo fine vuole disciplina e autorità che scenda addirittura negli spiriti e vi domini incontrastata » (3).

Contro questa dottrina, che apre la porta a tutti gli arbitri e i soprusi che un Governo senza scrupoli volesse tentare contro i cittadini, la Costituzione sancì il principio della presenza, nell'uomo, di diritti naturali che lo Stato deve riconoscere e rispettare: principio che costituisce una vera conquista giuridica e una vera rivalutazione della persona umana nei confronti dello Stato totalitario di qualsiasi colore.

2) Obiezioni contro questo principio.

a) « Questo principio lede l'agnosticismo della Costituzione ».

Quando all'Assemblea Costituente — in sede di sottocommissione o in aula (4) — venne in discussione il principio che stiamo esaminando, parecchi si opposero alla sua adozione, perchè, dicevano, la Costituzione deve prescindere in modo assoluto da

(3) B. MUSSOLINI, *Dottrina del fascismo*, in *Enc. ital.*, XIV, p. 848.

(4) Per intendere i termini « in sede di sottocommissione o in aula », gioverà ricordare che l'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946 per elaborare la nuova Costituzione, dovette innanzitutto nominare, tra i suoi membri, una commissione di esperti per redigere il progetto di Costituzione, che servisse di base per le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea. La commissione composta di 75 membri (chiamata perciò la commissione dei 75) e presieduta dall'on. RUINI (ind.), fu suddivisa in tre sottocommissioni, aventi ciascuna l'incarico di elaborare una parte del progetto di Costitu-

ogni presupposto ideologico, mentre il principio dell'esistenza di diritti naturali mostra troppo scopertamente la sua origine e il suo contenuto cristiano (5).

Certo, l'origine e il contenuto sostanzialmente cristiano del principio in parola è innegabile, ma che c'è di male in questo? Se tale principio risponde effettivamente alle esigenze più profonde e più legittime dell'uomo, si può respingerlo solo perchè intacca un preteso « agnosticismo ideologico » della Costituzione?

A noi sembra di no, anche perchè, effettivamente, questo agnosticismo ci pare **irragionevole ed assurdo**. Infatti, la Costituzione deve riprodurre l'indirizzo mentale, le esigenze e le aspirazioni del popolo da cui — direttamente o indirettamente — promana, e a cui è destinata, e perciò **non può prescindere da una ideologia che colorisca e vivifichi tutta la struttura costituzionale**, soprattutto quando, come avviene nel nostro caso, la Costituzione viene emanata dopo un profondo rivolgimento del Paese, allo scopo di instaurare un ordine nuovo e un nuovo sistema statale.

Giustamente, quindi, contro questo agnosticismo ideologico sono insorti i Costituenti cattolici, e specialmente gli on. La Pira e Dossetti.

L'on. LA PIRA, ribadendo quanto aveva affermato nella sua relazione, disse: « *O si ammette, nell'uomo qualche cosa di trans-temporale, trascendente, spirituale, non soggetto al tempo, ed allora si possono avere dei diritti naturali e quindi imprescrittibili ed immutabili; o invece la persona è totalmente nel tempo, quindi immanente e non trascendente, e questi diritti naturali sono diritti che si mutano* » (6).

L'on. DOSSETTI chiese agli avversari socialcomunisti: « *Si vuole o non si vuole affermare un principio antifascista o afascista che non sia riconoscimento della tesi fascista della dipendenza del cittadino dallo Stato, ma affermi l'anteriorità della persona di fronte allo Stato? Se così è, ecco che si viene a dare alla Costituzione una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti. In secondo luogo, fatta l'affermazione di questa anteriorità, non si vorrà riconoscere che questa anteriorità della persona si completa nelle comunità in cui la persona si integra, e cioè nella famiglia, nelle associazioni sindacali, ecc.?* ».

zione. La prima, presieduta dall'on. TUPINI (d.c.), si occupò delle norme relative ai diritti civili e politici; la seconda, presieduta dall'on. TERRACINI (p.c.i.), della organizzazione costituzionale dello Stato; la terza, presieduta dall'on. GHIDINI (p.s.i.), dei rapporti economici e sociali. L'elaborazione del progetto richiese circa un semestre d'intenso lavoro. Il 31 gennaio 1947, l'on. Ruini presentò il progetto all'Assemblea, accompagnandolo da una breve relazione, che porta la data del 6 febbraio 1947. La discussione in Assemblea cominciò il 4 marzo e durò fino al 22 dicembre 1947, occupando complessivamente 173 sedute, molte delle quali con due riprese nello stesso giorno. La nuova Costituzione, approvata dall'Assemblea il 22 dicembre e promulgata dal Capo dello Stato il 27 dello stesso mese, entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

(5) Cfr. gli interventi degli on.li Togliatti, Lombardi Giovanni, Cevallo, in *Assemblea Costituente*, I Sottocommissione, seduta 9 sett. 1946, pp. 14.

(6) *Ibidem*, p. 16.

Dunque — concludeva Dossetti — questo concetto fondamentale dell'antioriorità della persona umana, della sua visione integrale e dell'integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale, può essere affermato con il consenso di tutti e costituire una **piattaforma ideologica della Costituzione** (7).

b) « I diritti naturali dell'uomo sono quelli "individualistici" proclamati nel 1789 ».

In sede di sottocommissione, l'on. Basso (p. s. i.) ed altri, obiettarono che la ideologia dei diritti naturali non faceva che riflettere la **dottrina individualistica** di un'epoca superata, e che i diritti dell'uomo si sono « affermati attraverso i **grandi rivolgimenti sociali** » (8).

Al che è facile rispondere, innanzitutto, che la nostra Costituzione non si limita all'enunciazione dei diritti individuali proclamati nel 1789, ma considera l'uomo anche « nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » (art. 2), e contempla i **diritti essenziali dell'uomo integralmente considerato**, ossia: **a) i diritti individuali**, dai quali non si può prescindere per il valore e la dignità che possiede la persona umana in sè e per sè; **b) i diritti sociali**, di cui si hanno i precedenti nella Costituzione di Weimar e in tutte le Costituzioni che la seguirono; **c) i diritti essenziali delle comunità naturali**, attraverso le quali si svolge la personalità umana, dato che non sarebbe tutelata abbastanza la persona umana, se non fossero insieme tutelati e garantiti i diritti di quelle comunità, in cui il cittadino vive ed espande la sua personalità.

c) « I diritti naturali sono dovuti ai rivolgimenti sociali ».

Il fatto poi che questi diritti fondamentali della persona umana siano stati riconosciuti e inseriti nelle Carte costituzionali in **tempi piuttosto recenti** e dopo **grandi rivolgimenti sociali**, non autorizza a concludere che la loro essenza e la loro esistenza dipenda dallo Stato e dai rivolgimenti in parola, perchè con ciò si verrebbe a identificare **due cose non solo distinte, ma diverse**, ossia la natura e l'esistenza di un diritto e il suo riconoscimento da parte di terzi, e si verrebbe a negare all'uomo la sua natura di essere ragionevole, fornito di **prerogative naturali e congenite affatto speciali**, che lo pongono al di sopra di tutto il creato materiale e al centro di tutto l'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale (9).

II. UGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE

Il principio dell'**uguaglianza dei cittadini davanti alla legge** è una conquista della rivoluzione francese dell'89, e si trova affer-

(7) *Ibidem*, pp. 20-21.

(8) *Assemblea Costituente*, seduta 10 sett. 1946, pp. 24 sgg.

(9) *Ibidem*, pp. 26-27 (risposta dell'on. Dossetti).

mata in tutte la Carte costituzionali dell'800, compreso lo Statuto Albertino del 1848 (art. 24).

Per comprendere il contenuto innovatore che ebbe inizialmente questo principio, è bene ricordare che **prima della rivoluzione francese**, nello Stato cosiddetto « patrimoniale o assoluto », la società era divisa in tre ceti o stati: **nobiltà, clero e borghesia**, e il cittadino acquistava diritti ed obblighi, maggiori o minori, a seconda dell'importanza e dei privilegi propri del ceto o stato a cui apparteneva; **e dalla differente condizione sociale discendeva un diverso godimento di diritti**, la partecipazione alla vita politica ed agli uffici pubblici e la esclusione da questi; e la legge disponeva e regolava diversamente i rapporti tra i componenti la società, in base alle differenze sociali.

Le Costituzioni del secolo scorso, affermando il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, venivano a riconoscere all'uomo qualunque fosse il suo titolo e il suo grado, l'uguale godimento dei diritti civili, nel senso che tutti gli appartenenti alla comunità statale erano egualmente cittadini, e che la legge e la giustizia erano uguali per tutti (10). Con il riconoscimento e la proclamazione di questo principio si poneva fine alle istituzioni sociali e a buona parte dei privilegi esistenti nello Stato patrimoniale od assoluto, e si dava inizio al cosiddetto « **Stato di diritto** », il quale vuole **regolati dalla legge** non soltanto la vita e l'attività dei **sudditi**, ma anche quella dei **governanti** e la stessa **organizzazione statale**.

Per le Carte costituzionali del secolo scorso, dunque, l'affermazione dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge aveva una ragione, un significato e un'importanza tutta speciale: si può dire altrettanto **per la nostra Costituzione repubblicana?**

Noi pensiamo di sì, perchè è ancora vivo il ricordo di un recente passato, in cui la legge, effettivamente non era uguale per tutti, ma i cittadini erano trattati in base a **discriminazioni arbitrarie**, a seconda della loro razza o delle loro opinioni politiche, ed **anche oggi** non è del tutto scomparsa la tendenza di svolgere l'attività pubblica, di cui si è incaricati, non in funzione del bene comune, ma con **criteri e metodi discriminatori**, contrari a quelle esigenze d'imparzialità e di giustizia, proprie non solo della Costituzione ma anche della morale cristiana.

III. PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI

Un secolo e mezzo di storia c'insegna che la proclamazione dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, se ha ridotte le differenze sul piano giuridico, non le ha ridotte in modo sensibile sul piano sociale. Ancora oggi, **interi categorie di cittadini**, « et quidem » le più numerose, sono considerate e trattate da « **minorenni** », mentre **altre** (di solito **poco numerose**), più o meno arbi-

(10) DUFAY, DUVERGIER, GAUDET, *Collection des Constitutions, Chartes et Lois Fondamentales*, Béchet Aîné, Rouen, 1923, vol. I, pp. 96 sgg.

trariamente, **si credono** chiamate a svolgere funzioni di guida nei vari settori della vita nazionale, e a questo titolo, pretendono, e spesso ottengono, quella considerazione e quel trattamento sociale, che lusinga la loro ambizione.

Alludiamo, evidentemente, *non* alle persone costituite legittimamente in autorità, le quali, per svolgere la loro funzione a bene della collettività, hanno diritto non solo al rispetto e all'ubbidienza dei sudditi, ma anche al decoro corrispondente al posto che occupano; ma a quelle persone (o ceti di persone), che, senza essere investite di autorità, pretendono posizioni e trattamenti di privilegio in nome della loro *origine* o della loro *cultura* o della loro *ricchezza*.

Per combattere queste **ingiuste pretese**, che sono in aperto contrasto con la dignità della persona umana, la **Costituzione** proclama non solo l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma anche la loro « **pari dignità sociale** », e cerca di tagliare le radici delle stridenti disparità sociali del nostro tempo: **a)** negando il riconoscimento dei **titoli nobiliari** (art. XIV delle disposizioni transitorie); **b)** impegnando la Repubblica a « **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana » (art. 3, 2° comma); **c)** estendendo l'**obbligo scolastico** fino ai 14 anni di età, e impegnando la Repubblica a rendere possibili i gradi più alti degli studi agli elementi capaci e meritevoli, privi di mezzi, mediante borse di studio e altri provvedimenti (art. 34, 2° e 4° comma).

IV. LIBERTÀ FONDAMENTALI DEL CITTADINO

La Costituzione, dopo un preambolo di 12 articoli, dove espone alcuni principi fondamentali, come quelli da noi esaminati, fa seguire, sotto la denominazione di « **Rapporti civili** », una serie di articoli riguardanti alcuni diritti particolari del cittadino, che sono, in sostanza, quei **diritti di libertà**, che emanano direttamente dalla natura razionale dell'uomo, e che lo Stato ha il dovere di riconoscere e di garantire.

Tali diritti si possono dividere in **tre gruppi**:

- 1°) i diritti relativi alla persona, considerata nella sua individualità;
- 2°) i diritti relativi all'ambito in cui la persona vive ed opera;
- 3°) i diritti relativi alle manifestazioni psichiche e materiali della persona.

I.

DIRITTI RELATIVI ALLA PERSONA, CONSIDERATA NELLA SUA INDIVIDUALITÀ

1) Inviolabilità della persona umana.

Nel gruppo dei diritti relativi alla persona, considerata nella sua individualità, occupa il primo posto quello della **inviolabilità**

della libertà personale, enunciato dall'articolo 13, 1° comma, della Costituzione: «La libertà personale è inviolabile».

La portata di questo articolo la possiamo raccogliere dalle numerose norme dettate dalla Costituzione per la sua salvaguardia: norme che, nel loro insieme, costituiscono una nuova prova dell'alto concetto della nostra Carta costituzionale per la dignità della persona umana e della sua viva preoccupazione di difenderla da ogni sopruso e sopraffazione da parte dei poteri pubblici (11).

2) Disposizioni per la tutela della persona umana.

1°) Innanzitutto è vietata ogni «forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, e qualsiasi altra restrizione della libertà personale», che non sia effettuata «per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge» (art. 13, 2° comma).

2°) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, «indicati tassativamente dalla legge», l'autorità di P. S. può adottare provvedimenti provvisori, ma questi «devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si devono intendere revocati e privi di ogni effetto» (art. 13, 3° comma).

3°) E' proibita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (art. 13, 4° comma).

4°) Nessuno può essere privato per motivi politici (ossia — come risulta dai resoconti parlamentari — per motivi di opinioni o di fazioni politiche o di partito), della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome», che sono considerate tra le cose più strettamente connesse con la persona umana (art. 22).

5°) «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» (art. 32).

6°) Non può essere imposta «nessuna prestazione personale o patrimoniale, se non in base alla legge» (art. 23).

7°) «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», e la Repubblica è tenuta ad assicurare «ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (art. 24).

8°) «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito dalla legge; nessuno può essere punito in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso (principio della irretroattività della legge); nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza, se non nei casi previsti dalla legge» (art. 25).

9°) «La responsabilità penale è personale», e non collettiva (art. 27, 1° comma). Perciò è da escludersi come anticostituzionale ogni applicazione di pena collettiva nei casi in cui non si riesca ad individuare il colpevole».

10°) «L'imputato non deve essere considerato colpevole prima della sua condanna definitiva (art. 23, 2° comma). Perciò, non si può prendere nessun provvedimento che anticipi in qualche modo la sua condanna o che pregiudichi la sua posizione in caso di assoluzione.

(11) Alla difesa contro possibili attentati da parte di privati provvedono altre norme, contenute nella legislazione ordinaria.

11°) Le *pene* non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla *rieducazione* del condannato. E' poi esclusa in modo tassativo la *pena di morte*, salvo i casi previsti dalle leggi militari di guerra (art. 27, 3° e 4° comma).

II.

DIRITTI RELATIVI AL LUOGO IN CUI IL CITTADINO VIVE ED OPERA

In relazione all'ambito in cui il cittadino vive ed opera, i diritti che gli vengono riconosciuti e garantiti dalla Costituzione sono la **inviolabilità del domicilio**, il **diritto di circolazione**, di **soggiorno** e di **emigrazione**.

1) Inviolabilità del domicilio.

«Il domicilio è inviolabile», dichiara l'articolo 14 della Costituzione: il che significa che la forza pubblica, senza il consenso del privato, non può penetrare nel luogo di cui egli si serve per sé, per la sua famiglia, per i suoi beni, sia che si tratti di **luogo di abitazione** (casa, camera d'albergo, ecc.), sia che si tratti di **luogo di lavoro** (ufficio, studio, deposito, magazzino, ecc.).

Naturalmente, si possono dare dei casi in cui il bene o la sicurezza comune esiga che la forza pubblica eseguisca **ispezioni, perquisizioni e sequestri anche nelle case private**. La Costituzione prevede questi casi, ma per la loro regolazione rinvia alle norme dettate per la tutela dell'inviolabilità personale, da noi esposte sopra.

Quanto agli accertamenti e le ispezioni per motivi di **sanità e di incolumità pubblica** o a **fini economici e fiscali**, la Costituzione rinvia a **leggi speciali**, che dovranno opportunamente conciliare l'inviolabilità domiciliare dei cittadini con l'interesse generale della collettività (art. 14, 3° comma).

2) Libertà di circolazione, di soggiorno e di emigrazione.

La Carta costituzionale riconosce ad ogni cittadino il **diritto «di circolare e di soggiornare liberamente** — [ossia senza impacci, senza bisogno di preavvisi alle autorità o di documenti speciali] — **in qualsiasi parte del territorio nazionale**». Eventuali **limitazioni** possono essere poste soltanto da speciali provvedimenti legislativi, non però per motivi d'indole politica, ma solo **per motivi di sanità o di sicurezza**, sia individuale che collettiva o pubblica (art. 16, 1° comma). Sono, quindi, legittime non solo le interruzioni di transito e le deviazioni imposte da eventuali situazioni di pericolo, ma anche le misure prese dalla polizia in occasione, ad esempio, del passaggio di un corteo, e il foglio di

via con cui si rimanda al loro domicilio coloro che sono dediti all'accattonaggio, al vagabondaggio ecc.

Insieme con il diritto di circolazione e di soggiorno, la Costituzione riconosce ad ogni cittadino quello di **emigrazione**, ossia « la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge » (art. 16, 2° comma), tra cui il principale, attualmente, è quello del servizio militare.

III.

DIRITTI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI DELLA PERSONALITA'

E' della natura dell'uomo, in quanto *essere ragionevole*, riflettere sui diversi problemi di ordine teorico e pratico, che la vita gli presenta, e formarsi su di essi un giudizio proprio, aderente più che sia possibile alla realtà; è della natura dell'uomo, in quanto *essere socievole*, manifestare il suo pensiero ai propri simili, vicini o lontani, presenti o futuri, e unirsi ad essi, temporaneamente o stabilmente, per un più facile raggiungimento di particolari obiettivi della vita umana; finalmente, è della natura dell'uomo, in quanto *essere creato da Dio*, tributare all'Autore della sua vita, l'onore e il culto che gli è dovuto, sia in privato che in pubblico, sia da solo che insieme con altri.

Di qui, i *diritti naturali dell'uomo ad una ben intesa libertà* di pensiero, di stampa, di corrispondenza, di riunione e di associazione, di religione, che si possono considerare come altrettante *manifestazioni della personalità*, e che la Repubblica italiana riconosce e garantisce esplicitamente nella sua Costituzione.

1) Libertà di pensiero.

Quanto alla **libertà di pensiero**, l'aspetto che interessa la Costituzione non è tanto la facoltà fisica o morale dei singoli di formarsi o di avere, sui diversi problemi, delle idee proprie, quanto il fatto dell'**estrinsecazione di tali idee ad altri**, e proprio riguardo a tale estrinsecazione dichiara che « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione », come il cinema, la televisione, ecc. (art. 21, 1° comma).

E' superfluo rilevare che questa **libertà di espressione non è illimitata**, poichè, ad esempio, la ingiuria e la diffamazione non sono manifestazioni della libertà di pensiero, ma atti illeciti, previsti e puniti da speciali articoli (594-595) del Codice penale.

2) Libertà di stampa.

La Costituzione si occupa in modo speciale della **stampa**, che rimane ancora oggi il **mezzo principale per la diffusione delle idee**, e riguardo ad essa stabilisce **alcune norme molto importanti**, intese a conciliare l'esercizio del diritto individuale alla libertà di stampa con il rispetto dovuto ai diritti e agli interessi della collettività.

1°) « La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure » (art. 21, 2° comma). In forza di questo comma della Costituzione, oggi si può stampare ciò che si vuole, senza che il Governo ne sappia nulla, e solo quando lo stampato è in circolazione e gli organi governativi ne hanno presa conoscenza attraverso le stesse vie per cui può prenderne conoscenza il pubblico, gli organi pubblici potranno intervenire col sequestro preventivo, fermando cioè presso lo stampatore e presso i rivenditori, le copie esistenti, e impedendo che siano ulteriormente diffuse.

2°) Questo *sequestro*, tuttavia è *consentito solo in ipotesi eccezionali*, ossia, come si esprime la Costituzione, « soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti [quindi non di semplici contravvenzioni], per i quali la legge sulla stampa espressamente autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili » (art. 22, 4° comma).

3°) Qualora si verifichino le circostanze di cui al numero precedente, e « vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il *sequestro della stampa periodica* può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare *denuncia all'autorità giudiziaria*. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto » (art. 21, 4° comma).

4°) In linea generale, « sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni *contrarie al buon costume*. La *legge* stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni » (art. 21, 6° comma).

3) Inviolabilità della corrispondenza.

Del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero fa parte « la **libertà e segretezza della corrispondenza** e di ogni altra forma di comunicazione », che la Costituzione dichiara « **inviolabili** », stabilendo che « la loro limitazione possa avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla *legge* » (art. 15).

Anche il principio dell'invioabilità della corrispondenza **non è**, quindi, **assoluto**, perchè l'interesse comune può esigere talvolta delle deroghe, ma, per prevenire facili abusi, chi deve decidere sulla necessità o meno di tali deroghe, deve essere non il potere esecutivo, bensì l'autorità giudiziaria.

4) Libertà di riunione e di associazione.

La Repubblica italiana, riconosce esplicitamente sia il **diritto di riunione**, sia il diritto di **associazione**, distinguendosi in ciò dallo Statuto Albertino (art. 32), il quale riconosceva soltanto il diritto di riunione.

Infatti, secondo l'**articolo 17** della nostra Costituzione, « i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi », tanto nei **luoghi privati** (abitazioni), quanto nei **luoghi aperti al pubblico** (cinema, teatri), e per queste riunioni non c'è nessun obbligo di chiedere permessi o di preavvisare le autorità.

Invece, per « le riunioni in **luogo pubblico** (piazza), deve esserne dato preavviso alle autorità, le quali possono vietarle », ma solo « per comprovati motivi di sicurezza, o di incolumità pubblica » (art. 17, 3° comma), quale può essere, ad esempio, il fondato timore che la riunione, o per il luogo dove dovrebbe svolgersi, o per lo stato degli animi dei partecipanti o degli eventuali spettatori, ecc. possa dare luogo a incidenti o disordini.

Quanto al **diritto di associazione**, la Costituzione riconosce a tutti « i cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale » (art. 18, 1° comma).

In pratica, quindi, *per costituire un'associazione* non occorre nessuna formalità e nessuna autorizzazione. Basta solo prefiggersi uno scopo consentito dalla legge penale, e anche questa condizione è una condizione estremamente facile, perchè tutto quello che è consentito al cittadino, individualmente considerato, è anche consentito alle associazioni di cui egli fa parte o vuole far parte.

Tuttavia, anche l'esercizio di questo diritto deve armonizzarsi con le esigenze del bene comune e della morale. Perciò restano **vietate « le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici, mediante organizzazioni di carattere militare »** (art. 18, 2° comma), a cui si devono aggiungere le **associazioni** che perseguono fini vietati dalla legge penale (ad es., le associazioni a delinquere, proibite dall'art. 416 del Codice Penale).

5) Libertà di religione.

a) Disposizioni della Costituzione in materia di religione.

Una delle libertà più importanti e più caratteristiche dell'uomo è quella che riguarda i suoi rapporti con Dio, ossia la libertà religiosa, comprendente la **libertà di coscienza** e la **libertà di culto**.

A. La Costituzione **afferma e disciplina** questa libertà nei termini seguenti:

1°) Uniformandosi alle costituzioni della maggior parte dei Paesi occidentali, dichiara che « tutti hanno **diritto di professare liberamente la propria fede religiosa** in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume » (art. 19).

2°) A completamento e tutela di questo diritto, la Costituzione aggiunge che « il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione, non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività » (art. 20).

B. Per quanto riguarda le **varie Chiese o Confessioni religiose**, esistenti nella Repubblica ed i loro **rapporti con lo Stato**, la Costituzione stabilisce:

1°) « **Lo Stato e la Chiesa cattolica** sono, ciascuno nel proprio ordine, **indipendenti e sovrani**. I loro rapporti sono regolati dai **Patti Lateranensi**. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale » (art. 7).

2°) « **Tutte le Confessioni religiose** sono **egualmente libere** davanti alla legge. Le Confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro **rapporti con lo Stato** sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze » (art. 8).

b) Opposizione contro gli articoli 7 ed 8 della Costituzione.

E' noto che all'Assemblea Costituente, mentre gli articoli 19 e 20, sopra ricordati, furono approvati con relativa facilità, gli **articoli 7 ed 8** furono oggetto di lunghe e vivaci discussioni, sia in sede di sottocommissione che in aula. Gli avversari principali furono i socialisti, i comunisti, i socialdemocratici, i repubblicani, i demolaburisti e parte dei liberali.

A. Contro l'art. 7 furono sollevate le **obiezioni** seguenti :

1°) il riconoscimento costituzionale dei Patti Lateranensi dava luogo a difficoltà tecniche; 2°) considerazioni di ordine psicologico e politico inficiavano un atto firmato sotto il regime fascista; 3°) l'articolo I del Trattato richiama l'art. I dello Statuto, il quale dice che la religione cattolica è la religione dello Stato (12).

I deputati d. c. rispondevano :

1°) alle difficoltà tecniche si poteva facilmente ovviare in « *sede tecnica* »; 2°) anche *prima del fascismo* il popolo italiano era già persuaso della necessità di una conciliazione definitiva fra Chiesa e Stato; 3°) l'art. I del Trattato contempla anche la *libertà di coscienza* e la *libertà dei culti acattolici*. D'altra parte, come ebbe a dire l'on. Dossetti in Assemblea, l'inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione era necessario, per dimostrare che « fra Trattato, Concordato e Costituzione non vi è contraddizione », e per impedire che il passaggio da un sistema concordatario ad un sistema non concordatario potesse avvenire con una leggina deliberata quasi di sorpresa da una maggioranza effimera, anziché con un atto costituzionale, ossia attraverso un atto solenne che fosse espressione vera della volontà della grande maggioranza del popolo italiano (13).

La **votazione dell'art. 7** avvenne alle ore 1 del 26 marzo 1947,

(12) Dell'art. 7 (o art. 5 del progetto), si è trattato lungamente sia nella discussione generale delle « *disposizioni generali* » del progetto di Costituzione, iniziata il 4 marzo e terminata il 21 marzo 1947 (cfr. *Assemblea Costituente*, pp. 1723-2334), sia nella discussione dell'art. 7, avvenuta il 25 marzo (cfr. *Assemblea Costituente*, pp. 2337-2488).

(13) Cfr. *Assemblea Costituente*, seduta 21 marzo 1947, pp. 2319-2334.

(14) *Assemblea Costituente*, seduta 25 marzo 1947, pp. 2459-66.

e in tale votazione si ebbe il clamoroso **voltafaccia dei comunisti**, i quali, dopo aver combattuto aspramente il testo proposto e sostenuto dai democristiani, all'ultimo momento — per opportunismo — dichiararono di votare in suo favore (14). L'articolo 7, quindi, risultò **approvato con 350 voti favorevoli e 149 contrari**. Votarono in favore i democristiani, i comunisti, i qualunquisti, i liberali (tranne 4), i monarchici, gli on. Nitti, Orlando, Ruini e qualche altro indipendente; votarono contro i socialisti nenniani, i socialdemocratici, i repubblicani, gli azionisti, i demolaburisti, 4 liberali e qualche isolato (15).

B. Sconfitte sull'articolo 7, le sinistre cercarono di rifarsi nella discussione dell'**articolo 8, mediante** l'introduzione di un emendamento che dichiarasse « **l'uguaglianza di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge** ». Evidentemente, l'accettazione di questo principio da parte dell'Assemblea e il suo inserimento nella Costituzione, avrebbe pregiudicato notevolmente alla particolare posizione giuridica assicurata alla Chiesa cattolica dell'art. 7 della Carta costituzionale e dell'art. 1° del Trattato del Laterano.

Per questo, i deputati d. c. si opposero decisamente all'emendamento proposto dalle sinistre, sostituendovi quello che fu poi approvato dalla maggioranza dell'Assemblea ed accolto nella Costituzione (« Tutte le confessioni religiose sono **egualmente libere** davanti alla legge »). Con questo emendamento i costituenti d. c. miravano a conciliare la libertà religiosa delle confessioni non cattoliche con la **posizione particolare che compete alla Chiesa** in forza della sua origine e della sua missione divina, nonché in forza dei Patti Lateranensi e quale religione della stragrande maggioranza del popolo italiano (16).

Ci sono riusciti? Le disposizioni della Costituzione circa la libertà religiosa **concordano effettivamente con l'insegnamento cattolico** su questa delicata materia? Per potere rispondere a queste domande, è necessario richiamare brevemente questo insegnamento.

6) Insegnamento cattolico circa la libertà religiosa.

a) Insegnamento cattolico circa la libertà di coscienza.

Come è noto, la libertà religiosa comprende la libertà di coscienza e la libertà di culto. Ora, secondo la teologia cattolica, il principio della **libertà di coscienza**, può essere **accettabile od inaccettabile**, a seconda del senso che gli si attribuisce.

1°) Se con tale *principio* si vuole affermare *l'autonomia del pensiero umano nei confronti di Dio*, o il diritto di pensare e di giudicare in modo difforme dalla verità oggettiva che ci si presenta con i caratteri dell'evidenza, tale principio è *inaccettabile*, perchè contrario ai dati della ragione e della Fede.

(15) *Ibidem*, pp. 2466-88; *Civ. Catt.*, 1947, II, pp. 214-223, 421-437; *Il Ponte*, maggio 1947, pp. 415-417.

(16) *Assemblea Costituente*, seduta 12 aprile 1947, pp. 2779-96.

2°) Se, invece, col principio della *libertà di coscienza* si vuole indicare: a) che i nostri atti meramente interni non sono per nulla soggetti all'autorità civile, la quale ha soltanto il compito di provvedere al bene comune esterno della collettività; oppure, b) che l'uomo ha diritto di aderire ad opinioni solidamente probabili, che siano in se stesso lecite e libere; oppure, c) che l'uomo ha il diritto di non essere costretto con la forza o con la violenza, ad abbracciare la verità o a dare il suo assenso al bene, contro la sua convinzione interna e contro la sua volontà; *in tutti questi casi* il principio della libertà di coscienza è *accettabile*, perchè pienamente conforme ai dati della ragione e della Fede.

b) Insegnamento cattolico circa la libertà di culto.

Un discorso pressochè analogo si deve fare anche circa la libertà di culto. Infatti il **principio della libertà di culto è inaccettabile**, se viene inteso come un diritto di tributare a Dio il culto che ci pare e piace, perchè Dio deve essere onorato con il culto che Egli stesso ci ha prescritto, attraverso l'insegnamento di Cristo e della Chiesa.

Tuttavia, i teologi aggiungono: a) che il legislatore civile cattolico, **per gravi motivi**, può non impedire il **libero esercizio di culti acattolici**, purchè non contrari al buon costume; b) che questa specie di **libertà o tolleranza civile** in alcuni casi può essere solo « di fatto », mentre in altri può essere riconosciuta per legge e divenire « legale ».

Con tale riconoscimento, tuttavia, lo Stato **non approva il falso culto** in se stesso, ma, in vista di un bene maggiore o di un male minore, conferisce agli acattolici, il **diritto di non essere disturbati** nella professione della loro religione.

Ecco come si esprime, a questo proposito, J. Baucher, nel « Dictionnaire de Théologie Catholique » :

« Senza dubbio, un Governo non può compiere un atto legale qualsiasi che favorisca direttamente una religione falsa, in quanto falsa; ma non gli è proibito di compiere, per gravi motivi, atti legali che conferiscano ai culti acattolici esistenti nel suo territorio, il libero esercizio, allo stesso modo (non diciamo allo stesso titolo o nella stessa maniera) che al culto cattolico; e che, dando ai fedeli dei culti acattolici gli stessi diritti civili e politici dei cattolici, li mettano sullo stesso piede legale dal punto di vista dell'esercizio del loro culto. »

« La dottrina comune deve riconoscere che un sovrano è tenuto, come persona privata e come persona pubblica, a non confondere l'errore con la verità, e a non mettere alla pari un culto falso con un culto vero; ma accordare, per gravi motivi, a culti diversi, il permesso legale di esercizio con le stesse garanzie civili, questo non è affatto un atto contrario ai principi cristiani. »

« Quando la parità tra il culto cattolico e gli altri culti non riveste alcun carattere dogmatico, perchè essa si astiene dal dare un'approvazione, esplicita od implicita, alle massime professate dai culti non cattolici, ma si limita a proteggere la persona di coloro che praticano tali culti, a garantire loro il libero esercizio della loro religione e il godimento dei diritti politici, questa parità, in certi casi, può essere legittimamente ed utilmente concessa » (17).

(17) *Dictionnaire de Théologie Catholique*, vol. IX, pp. 703 sgg.

Alla luce di questi principi, ci pare che le **disposizioni costituzionali in materia religiosa non siano in contrasto con l'insegnamento cattolico** circa la libertà di coscienza e di culto, sia che si prendano come suonano e nei mutui rapporti che esse hanno tra di loro, sia che si considerino nella mente della maggioranza dei costituenti che le hanno approvate.

CONCLUSIONE

Limiti di spazio ci impediscono di continuare nella nostra analisi, ma quanto abbiamo detto ci pare sufficiente per dimostrare come la nostra **Costituzione repubblicana** possa effettivamente dirsi la **Carta dell'Uomo**, essendo tutta orientata a salvaguardare la dignità e la libertà della persona umana. A questo, infatti, mira il **riconoscimento, nell'uomo, di diritti naturali**, che lo Stato deve rispettare e garantire; a questo mira la riaffermazione dell'**uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge** e la loro **pari dignità sociale**; a questo mira la proclamazione delle **libertà fondamentali dell'uomo**, quali la libertà e l'inviolabilità della persona e del domicilio, la libertà di circolazione, di soggiorno e di emigrazione, la libertà di pensiero, di stampa e di corrispondenza, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di coscienza e di culto.

E' superfluo rilevare che **questa constatazione assume un valore e un'importanza tutta particolare**, nella ricorrenza del **primo decennio della Repubblica**, che festeggiamo in questi giorni. Essa, ci pare, deve essere motivo di soddisfazione e di compiacimento per tutti i veri democratici, e in modo speciale per tutti coloro che si richiamano alla dottrina sociale del cristianesimo. I **democratici**, infatti, devono godere vedendo posti alla base dell'ordinamento giuridico del nuovo Stato italiano quei principi di uguaglianza e di libertà, per i quali hanno sofferto e combattuto; i **cattolici**, poi, nell'edificio della nuova Costituzione e della nuova Repubblica, devono sentirsi **come in casa propria**, come in un'atmosfera fortemente impregnata dei grandi principi della scuola sociale cristiana, tra i quali primeggia quello della **eminente dignità della persona umana**.

Fu il cristianesimo, infatti, che, per primo, rivelò all'uomo la **incomparabile grandezza e dignità** che egli possiede, in quanto essere dotato di spiritualità, d'intelligenza, di libertà e d'immortalità, costituito da Dio, padrone e dominatore di tutto il mondo materiale, ordinato ed elevato all'ordine soprannaturale e alla partecipazione della stessa vita divina. « Omnia vestra sunt — dice S. Paolo — vos autem Christi, Christus autem Dei: tutto è vostro, voi poi siete di Cristo, e Cristo è di Dio » (18).

Antonio Toldo

(18) 1 Cor. 3, 23.